

Protocollo concernente l'applicazione dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Turchia per un credito di 13 milioni di franchi svizzeri alla Turchia

Concluso il 13 dicembre 1972

Entrato in vigore con scambio di note il 4 aprile 1973

(Stato 4 aprile 1973)

Fondandosi sull'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Turchia per un credito di 13 milioni di franchi svizzeri alla Turchia, firmato in giornata odierna²,

le due Parti contraenti

hanno convenuto quanto segue:

I. Definizione dei termini «attrezzature e prestazioni di servizi»

Per attrezzature giusta l'articolo 2 dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Turchia s'intendono le attrezzature d'importanza determinante per lo sviluppo economico della Turchia e giustificanti una lunga durata d'ammortamento, segnatamente le attrezzature per centrali elettriche, quelle destinate al settore dei trasporti e delle comunicazioni, le attrezzature portuarie, minerarie, ecc. come anche le attrezzature per lo sviluppo infrastrutturale, quello della produzione energetica, delle industrie delle materie prime (comprese le industrie tessili) e per lo sfruttamento della produzione del suolo.

Per prestazioni di servizio giusta l'articolo 2, s'intendono avantutto le prestazioni importanti concernenti la proprietà intellettuale come ad esempio quelle risultanti dall'attività di ingegneri-consulenti.

II. Stanziamento di un credito e organismi svizzeri incaricati dell'esecuzione dell'accordo

La Confederazione Svizzera apre, con l'entrata in vigore dell'accordo, un credito a favore della «Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi, Ankara» (Banca Centrale della Repubblica di Turchia [dappresso: Banca Centrale]) che agisce in nome della Repubblica di Turchia.

La Divisione del commercio³ del Dipartimento federale dell'economia pubblica⁴ (dappresso: Commercio) esamina le domande dei fornitori svizzeri di attrezzature e

RS 0.973.276.332

¹ Dal testo originale francese.

² RS 0.973.276.332

³ Oggi: Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

di servizi (dappresso: forniture) e decide circa l'ammissione. L'Amministrazione delle finanze del Dipartimento federale delle finanze e delle dogane⁵ (dappresso: Finanze) amministra il credito. L'Ufficio svizzero di compensazione (dappresso: OSC) è incaricato dell'esecuzione tecnica.

III. Procedura di consultazione

1. I fornitori svizzeri interessati chiedono un preavviso al Commercio. (Contenuto della domanda di preavviso: vedi allegato).
2. Dopo aver esaminato la domanda per accertare che le attrezzature e le prestazioni siano conformi con le disposizioni dell'Accordo e stabilire se essa può essere accettata in linea di massima, il Commercio consegna al fornitore svizzero gli esemplari n. 1 a 4 del preavviso favorevole. Il preavviso ha una durata di validità di tre mesi e può essere prorogato qualora le circostanze lo giustifichino.
3. Il fornitore svizzero trasmette gli esemplari n. 1 a 3 del preavviso all'importatore turco.
4. L'importatore turco consegna gli esemplari n. 1 e 2 del preavviso alla Banca centrale; quest'ultima comunica al Commercio se è o non è ammessa la domanda per essere pagata integralmente a carico del credito; tale comunicazione della Banca centrale è fatta sull'esemplare n. 1 del preavviso il più tardi tre mesi dopo la data dell'emissione.
5. In caso di accettazione della Banca centrale, il Commercio dà una risposta definitiva al fornitore la cui fornitura è ammessa al pagamento per il tramite del credito e pertanto è riservata la somma corrispondente.

IV. Meccanismo del pagamento

I pagamenti avvengono sul fondamento di un ordine di pagamento semplice o di un credito documentario (accreditivo).

A. Ordine di pagamento semplice

1. La Banca centrale invia l'ordine di pagamento alla OSC facendo riferimento al preavviso.
2. L'OSC si accerta che il fornitore abbia adempiuto, per quanto possibile, le condizioni enunciate al numero 8 dell'allegato. In caso contrario, esso l'invita a farlo. Non appena adempite tali condizioni, l'OSC fa eseguire il pagamento al fornitore svizzero a carico del credito e, a pagamento avvenuto, invia un avviso di debito alla Banca Centrale.

⁴ Oggi: Dipartimento federale dell'economia (DFE).

⁵ Oggi: Dipartimento federale delle finanze (DFF).

B. Pagamento mediante credito documentario (accreditivo)

1. La Banca privata turca invia l'ordine d'apertura d'accreditivo alla Banca privata svizzera.
2. Contemporaneamente, una copia dell'ordine d'apertura d'accreditivo e l'ordine di pagamento corrispondente della Banca Centrale riferentesi al preavviso sono inviati dalla Banca Centrale all'OSC.
3. L'OSC s'accerta che il fornitore abbia adempiuto, per quanto possibile, alle condizioni enunciate alla cifra 8 dell'allegato. Nel caso contrario esso l'invita a farlo. Non appena adempiute dette condizioni, l'OSC conferma alla Banca privata svizzera che le farà versare la somma dell'accreditivo su sua domanda oppure dopo la presentazione alla Banca privata dei documenti di spedizione della merce.
4. Su domanda, l'OSC fa eseguire il pagamento alla Banca privata svizzera a carico del credito e, a pagamento avvenuto, invia un avviso di debito alla Banca Centrale.

C. Aumento successivo della somma approvata

Se per ovvie ragioni (ad esempio modificazioni tecniche necessarie durante la fabbricazione), la somma delle forniture supera quella approvata dalla Banca Centrale e se il preavviso suppletivo non ha potuto essere stato approvato per la somma dell'eccedenza, la Banca Centrale consegna direttamente alla Banca privata svizzera la copertura di tale eccedenza.

Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo⁶ tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Turchia per un credito di 13 milioni di franchi svizzeri alla Turchia.

Fatto ad Ankara, in due esemplari, il 13 dicembre 1972.

Per il Governo svizzero:

A. Marcionelli

Per il Governo turco:

Amhet Tufan Gül

*Allegato***Contenuto della domanda di preavviso**

1. Fornitore di attrezzature o di prestazioni di servizi svizzeri.
2. Fabbricante o fornitore della prestazione.
3. Importatore turco o destinatario turco della prestazione.
4. Genere e origine della merce o della prestazione.
5. Data della fornitura della merce o dell'esecuzione della prestazione.
6. Quantità; somma della fornitura o della prestazione.
7. Importi e scadenze.
8. In caso d'ammissione della prestazione nel quadro del credito, il richiedente deve fornire all'OSC il testo del contratto privato, una copia originale della fattura, un certificato d'origine nonché tutti i documenti attestanti la fornitura della merce. Per la prestazione di servizi, oltre al contratto privato e alla copia originale della fattura devono essere presentati tutti i documenti atti a dimostrare l'origine svizzera della prestazione.